



# COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

## UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma 24 - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it

N° 412 di prot.

Villaurbana, li

14 GIU. 2019

## AVVISO PUBBLICO

Al fine di poter quantificare il FABBISOGNO DI SPESA (rimborsi spese e indennità per rientro emigrati in Sardegna) da trasmettere all'Assessorato Regionale competente con lo scopo di ottenere l'eventuale rimborso/finanziamento delle sotto elencate provvidenze relative al periodo che decorre dal 13 maggio 2015 al 04.06.2019, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per :

Provvidenze di cui all'art. 20 della L.R. n. 7/91 e all'art. 13 del D.P.G.R. n. 191/91 per il rimborso delle spese di viaggio al lavoratore emigrato, ed alle eventuali persone a suo carico, che rientri in Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dall'isola per occupare un posto di lavoro di dipendente od autonomo, o perché pensionato per invalidità, o vecchiaia, o per comprovata infermità sua o di un componente del proprio nucleo familiare, o per morte di uno dei due coniugi, o perché il proprio coniuge, convivente in emigrazione, rientra trovandosi in una delle precedenti condizioni.

Il limite temporale minimo del biennio di permanenza all'estero o nell'Italia continentale non è richiesta per coloro che rientrino perché licenziati per motivi non disciplinari. In tal caso la permanenza all'estero o nell'Italia continentale non deve comunque essere stata inferiore a sei mesi. I succitati rimborsi e indennità non competono ai dipendenti di enti pubblici trasferiti in continuità del rapporto professionale.

### Il Responsabile dei Servizi Amministrativi

In attuazione della L.R. n. 48/18 art. 8 comma 21 ( legge di stabilità 2019) è stata autorizzata per l'anno 2019 la spesa di Euro 200.000 per le finalità di cui all'art. 20 della legge regionale n. 7/91 ( L'emigrazione).

Dato atto che la Regione Sardegna, con nota n° 8298 del 04.06.19, chiede la trasmissione, entro il 03.07.19 del fabbisogno di spesa inerente i rimborsi per rientro emigrati in Sardegna con domande presentate dal 13 maggio 2015 al 04.06.2019;

Considerato che la Regione Sardegna per le annualità 2015-2016-2017-2018 non aveva previsto la copertura finanziaria della spesa per i succitati rimborsi/indennità agli emigrati di rientro e alcuni emigrati rientrati in questo Comune non hanno potuto presentare la domanda per i succitati rimborsi pur essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 20/91 e all' art. 13 ( rientro emigrati) del D.P.G.R. n. 191/91 ( Regolamento per l'attuazione della legge regionale sull'emigrazione);

Ritenuto, opportuno, comunque garantire agli emigrati rientrati a Villaurbana nel succitato periodo e interessati a richiedere i succitati rimborsi/indennità, l'opportunità di presentare regolare domanda in conformità alle norme sul bollo e la relativa documentazione prevista dal succitato art. 13 del D.P.G.R. n. 191/91 al fine di poter, anche questo Comune, trasmettere alla Regione Sardegna la quantificazione degli eventuali rimborsi/indennità di cui alla succitata normativa regionale;

### RENDE NOTO

L'emigrato interessato a beneficiare delle eventuali sotto elencate provvidenze deve presentare domanda al Comune di Villaurbana entro e non oltre il 27.06.2019 il quale, dopo aver verificato la completezza e la

conformità della documentazione allegata, invia il fabbisogno di spesa (quantificazione di tali rimborsi/indennità) all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale al fine di ottenere l'eventuale rimborso/finanziamento:

- l'indennità di prima sistemazione;
- il rimborso delle spese (documentate) di viaggio dell'interessato e dei familiari a carico;
- il rimborso del 50% delle spese (documentate) di trasporto delle masserizie e del mobilio, che non potrà comunque eccedere l'importo di Euro 1.549,37.

#### Documentazione da presentare

- Domanda di richiesta provvidenze, in conformità alle norme sul bollo, utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso;
- Dichiarazione del datore di lavoro presso il quale l'emigrato si trovava occupato, attestante la data di inizio e fine del rapporto di lavoro ed il motivo della cessazione dello stesso. Se l'emigrato rientra dall'Estero, la dichiarazione deve essere tradotta in lingua italiana dal Consolato Italiano o dai competenti Uffici Giudiziari;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, o ente similare, da cui risulti la data di inizio e quella di cessazione dell'attività (per il lavoratore autonomo);
- Biglietti di viaggio dell'emigrato e dei familiari a carico che rientrino al suo seguito. In carenza di biglietti di viaggio non potranno essere rimborsate le spese relative. L'interessato potrà comunque chiedere l'indennità di prima sistemazione o per trasporto masserizie presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dovrà indicare la data del rientro in Sardegna;
- Documenti delle spese sostenute (fatture timbrate e quietanzate o lettera di vettura) per il trasporto delle masserizie e del mobilio, con l'elenco dei medesimi. Per coloro che rientrano dall'Estero l'elenco delle masserizie e del mobilio dovrà essere vistato dal Consolato Italiano;
- Autocertificazione dello Stato di Famiglia;
- Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con cui si attesta che il lavoratore non beneficia di altre indennità e contributi previsti da leggi nazionali o erogati da altri enti in analogia alle provvidenze disposte dalle leggi regionali o nazionali;
- Certificato di assunzione da parte dell'azienda operante in Sardegna, vistato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego competente. Tale documento non è necessario se il lavoratore rientra perché licenziato non per motivi disciplinari o perché pensionato per invalidità o vecchiaia o malattia, o perché rientrato al seguito del proprio coniuge per uno dei motivi di cui all'art. 20, comma 1 della legge regionale n. 7 del 15 gennaio 1991;
- Certificato comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio per coloro che hanno intrapreso un'attività autonoma (artigiani, commercianti, ecc.) e dichiarazione del Sindaco che attesti l'effettivo esercizio dell'attività. Analoga dichiarazione del Sindaco dovrà essere prodotta dai coltivatori diretti;
- Eventuale certificato attestante la posizione di pensionato rilasciato da pubblici uffici o dall'ente erogatore della pensione. Tale documento, se rilasciato all'estero dovrà essere tradotto in lingua italiana e vistato dal Consolato;
- Eventuale certificazione medica, rilasciata da un Ufficiale Sanitario o altra struttura pubblica, attestante che l'emigrato o il suo familiare è affetto da grave infermità.

Si precisa che, l'emigrato non può godere una seconda volta dei benefici di cui all'art. 13 del D.P.G.R. n. 191/91 se non trascorsi almeno cinque anni tra la data del primo rientro e quella della successiva emigrazione.


Per ulteriori informazioni/chiarimenti rivolgersi al sotto elencato Responsabile del Procedimento:

**Assistente Sociale Franca Melis:**

martedì e giovedì dalle 10:30 alle 13:00 – mercoledì dalle 15:30 alle 18:00.

Il Responsabile del Procedimento

(Ass. Sociale Franca Melis)



Il Responsabile dei Servizi Amministrativi

(Rag. Maria Paola Deriu)

